

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21
Istituzione Consorzio Costa degli Dei.
(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alle seguenti leggi regionali: 23 aprile 2021, n. 1; 7 luglio 2022, n. 24)

Art. 1

(Consorzio Costa degli Dei)

1. I comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera, che rientrano nell'area marina denominata Costa degli Dei, sono costituiti in consorzio, denominato Consorzio Costa degli Dei, di seguito "Consorzio".

Art. 2

(Statuto)

1. Il Consorzio è un ente morale e ha la durata di venti anni, prorogabili per una sola volta a richiesta dei consorziati.
2. Lo statuto del Consorzio è *redatto e approvato, nel rispetto delle leggi vigenti, dall'assemblea di cui all'articolo 4.*¹ In esso sono indicati: finalità, organi rappresentativi e relativi compensi, attribuzioni, quote consortili, norme regolamentari.

Art. 3

(Organi)

1. Gli organi del Consorzio sono i seguenti:
 - a) l'assemblea;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) il direttore tecnico.
2. L'assemblea nomina il segretario e il consiglio direttivo nomina il personale.
3. Agli organi di cui al comma 1, ad eccezione del direttore tecnico, non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto, nel rispetto delle disponibilità finanziarie e delle limitazioni previste dallo statuto.

Art. 4²

(Assemblea)

1. *L'assemblea consortile è composta dai rappresentanti degli enti associati di cui all'articolo 1, nella persona del sindaco, o di suo delegato, e di due consiglieri, indicati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza consiliare. Le nomine sono effettuate dai rispettivi consigli comunali entro il 31 ottobre 2022.*

¹ **L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 7 luglio 2022, n. 24, sostituisce le parole "**, adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali", **con le parole "è redatto e approvato, nel rispetto delle leggi vigenti, dall'assemblea di cui all'articolo 4".**

² **Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 7 luglio 2022, n. 24; precedentemente il testo così recitava:** "Art. 4 (Rappresentanti) 1. I rappresentanti del Consorzio sono eletti dai consigli comunali. Il loro numero è fissato dallo statuto che prevede la presenza di almeno un componente della minoranza.".

2. *La prima assemblea del Consorzio, convocata in via straordinaria, entro il 31 dicembre 2022, dal sindaco, o suo delegato, del comune con il maggior numero di abitanti, è dedicata all'approvazione dello statuto del Consorzio.*
3. *L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei comuni di cui all'articolo 1 e approva lo statuto del Consorzio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

Art. 5
(Funzioni)

1. Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi:
 - a) potenziamento delle strutture e delle infrastrutture territoriali con particolare riferimento al sistema stradale;
 - b) valorizzazione di tutti gli elementi culturali materiali e immateriali presenti in tale area;
 - c) tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine, ³*nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.](#)*;
 - d) adozione di iniziative per rendere più accoglienti i comuni che fanno parte del Consorzio, mediante un processo di ammodernamento di centri abitati, e in particolare di piazze, parchi e borghi;
 - e) definizione delle zone d'interesse⁴ botanico e faunistico da tutelare;
 - f) realizzazione delle opere necessarie per gli ulteriori sviluppi nei settori più consoni alla vocazione dell'area e in parti quelli dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria;
 - g) realizzazione di interventi, di concerto con i comuni interessati, per il disinquinamento, la riconversione di aree industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali.

Art. 6
(Contributi)

1. I comuni inclusi nel Consorzio contribuiscono alle finalità previste dalla presente legge secondo quote fisse annuali rapportate ai propri bilanci, secondo quanto sancito dallo statuto.
2. Ciascun comune concorre, altresì, alle spese consortili in relazione e in proporzione all'incidenza dei benefici ricevuti.
3. La Regione Calabria, negli anni di durata del Consorzio, eroga annualmente un contributo di 150.000,00 euro.

[Art. 7
(Norma transitoria)

1. *Con successiva legge è approvato lo statuto del Consorzio e sono stabilite le ulteriori disposizioni necessarie per la funzionalità dello stesso.* **]5**

³ Parole aggiunte dall'articolo 1, comma 1, lettera a), l.r. 23 aprile 2021, n. 1.

⁴ L'articolo 1, comma 1, lettera b), l.r. 23 aprile 2021, n. 1, sopprime la parola "archeologico".

⁵ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 7 luglio 2022, n. 24.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 150.000,00 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante i capitoli U.20.03/U0700110101 e U.20.03/U0700120101 del bilancio regionale 2020-2022.